



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. FERMI"-COSENZA
Prot. 0001647 del 18/03/2020
(Uscita)

Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Direttore Generale dell'USR Calabria
drca1@postcert.istruzione.it
Al Dirigente dell'Ufficio V dell'Articolazione Territoriale Provinciale - Cosenza
usps@postcert.istruzione.it e p.c.
Alle Scuole della Provincia di Cosenza
scuole.cs@istruzione.it
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
On. Ministro per la Pubblica Amministrazione
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Alla RSU e TAS d'Istituto
Al Sito Web

OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19. Organizzazione del servizio fino al 3 aprile 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", meglio conosciuto come Decreto "Cura Italia";
VISTO l'art. 25 del D.lg.s n. 165/01;
VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del D.L.n.6/2020;
VISTA la DGRUF prot.n. 4693 del 26 febbraio 2020 contenente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
VISTA la direttiva n. 1 del 26 febbraio 2020 della Funzione Pubblica recante il titolo di Emergenza epidemiologica COVID-2019;
VISTE le note MI n.278 e 279 del 6 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020;
VISTA la direttiva n.2/2020 che reca indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l'art.87 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 18 "Cura Italia";
VISTO il Piano delle Attività del Personale ATA per l'anno scol. 2019/2020;

VISTO l'art. 1256 del cc. che recita testualmente: «*l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa "impossibile"*»;

VISTO il T.U. n.81/2008 artt. 18,43,44,45,46 in combinato disposto con il DPCM11/03/2020 e con la direttiva della FP 2/2020;

TENUTO CONTO che il periodo "esenzione dal servizio", garantiti i servizi minimi essenziali, è inquadrabile nel disposto di cui all'art.1256 c.2, sia per l'impossibilità definitiva ad eseguire la prestazione da parte del lavoratore sia per l'interesse del datore di lavoro a non "conseguire" una prestazione lavorativa "non essenziale", dato l'attuale livello di erogazione dei servizi pubblici essenziali commisurati all'interesse specifico;

TENUTO CONTO che l'Istituzione Scolastica rientra tra gli Enti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n.165/01 e succ. modifiche;

TENUTO CONTO che le misure di seguito indicate vengono introdotte al solo scopo di contrastare la diffusione del contagio e tutelare la salute del personale della Scuola;

TENUTO CONTO che in data 27 febbraio 2020 con prot.n. 1755/I.1, erano già state comunicate le disposizioni riguardanti le misure da adottare nell'ambito dell'organizzazione degli uffici fino al 15 marzo e che le nuove disposizioni impongono misure più stringenti ad integrazione di quelle già assunte;

CONSIDERATO che la Scuola è presidio dello Stato sul territorio e deve garantire continuità del servizio al fine di non ostacolare tutta l'attività amministrativa;

CONSIDERATO che l'emergenza limita la presenza del personale ai soli servizi indifferibili che richiedono la presenza sul luogo di lavoro;

VALUTATI i servizi da considerare indifferibili e che tra le misure di contenimento dell'epidemia è prevista la dilazione di 30 giorni dei termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

CONSIDERATA la richiesta fatta dalla totalità del personale ATA per lo svolgimento del lavoro in modalità agile o in modalità di reperibilità;

RITENUTO possibile strutturare le attività amministrative in modalità da remoto, fatto salvo per i casi in cui le esigenze di servizio indifferibili richiedono la presenza sul luogo di lavoro;

SENTITA la RSU e TAS d'Istituto;

SENTITO il RLS;

SENTITO il RSPP;

per quanto sopra in premessa:

DISPONE

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'organizzazione del lavoro a partire dal 18 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, fatte salve nuove determinazioni.

Il servizio è garantito senza alcuna interruzione, nelle modalità previste dalla legge.

Art. 2 – Principi e modalità organizzative

Fermo restando che l'attività amministrativa deve rispondere ai principi di buon andamento, di efficacia e di efficienza nell'interesse dei cittadini e al fine di tutelare la salute pubblica e quella dei lavoratori e garantire la minore mobilitazione possibile e il distanziamento sociale, tutta l'attività amministrativa e contabile è trasferita in remoto, fatta salva la necessità di prestazione di servizi imprescindibili che richiedono la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art.3 - Criteri e vincoli

Nei casi in cui è richiesta la presenza in ufficio per gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici sarà rispettato il vincolo della rotazione, fatti salvi i casi dei lavoratori che presentano situazioni familiari e/o patologiche di gravità da mettere a rischio la salute.

Art. 4- Compiti e responsabilità del DSGA

Al DSGA è autorizzato il lavoro agile come modalità ordinaria del lavoro. Fatto salvo i casi in cui le esigenze di servizio indifferibili richiedono la presenza sul luogo di lavoro, l'attività sarà svolta presso il proprio domicilio, purché nel rispetto degli standard e delle scadenze perentorie. Nell'ambito della propria funzione di coordinamento del personale ATA, vigilerà sul regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Art.5 – Personale ATA con funzioni amministrative e tecniche

E' autorizzato il lavoro agile e la reperibilità al personale ATA con funzioni amministrative e tecniche come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo l'orario di lavoro. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente e, nel caso, di impossibilità saranno forniti dall'Amministrazione in comodato d'uso.

art-6 – Assenze, ferie e riposi compensativi

Ai fini dell'efficienza ed efficacia del servizio e a tutela della parità di trattamento dei lavoratori, nel caso non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata, si adottano gli tutti strumenti alternativi quali reperibilità del personale, fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Art.7 – Lavoro agile. Modalità organizzative

Tenuto conto che il lavoro agile è una modalità ordinaria e flessibile che consente al lavoratore di gestire il servizio presso il proprio domicilio, esso, tuttavia, non può derogare al rispetto dei vincoli dell'attività amministrativa. Costituisce attività di servizio e, pertanto, riconducibile a tutti i doveri e responsabilità del lavoro in presenza. L'impossibilità deve essere comunicata, nei modi e nelle forme di segnalazione delle assenze.

Art. 8 – Sicurezza. Tutele igienico-sanitarie

Tutto il personale, nel corso dell'orario di servizio, deve attenersi scrupolosamente a TUTTE le misure igienico-sanitarie indicate nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020. Tutti i lavoratori devono prendere visione del piano di esodo e delle misure di prevenzione adottate nell'edificio nel quale prestano servizio, qualora impegnati nel luogo di lavoro ordinario.

Art. 9 – Collaboratori scolastici. Sospensione dell'attività in presenza ed esenzione dal servizio

Tenuto conto che a sospensione delle attività didattiche e delle attività amministrative in presenza, fanno decadere l'obbligo contrattuale relativo al profilo del collaboratore scolastico di vigilanza e cura degli ambienti, di vigilanza degli studenti, il personale ATA con funzione di collaboratore scolastico, pur mantenendo la reperibilità, rispettando l'orario di lavoro, non è sottoposto all'obbligo della presenza in loco ed è esentato dal servizio se non diversamente richiesto. Il periodo di "esenzione dal servizio", garantiti i servizi minimi essenziali in caso di attività da dover svolgere in presenza in quanto indifferibili, è inquadrabile nel disposto di cui all'art.1256 c.2.

Art. 10 – Attività indifferibili

Si devono definire attività indifferibili tutte quelle azioni da svolgersi in presenza nel luogo di lavoro che determinano conseguenze sul piano degli interessi legittimi e che riguardano le scadenze perentorie dell'Amministrazione.

La Scuola garantisce tutti i servizi in remoto mediante il lavoro agile o mediante reperibilità ed è tenuta al rispetto delle scadenze previste, fatto salvo i casi in cui diventa cogente la presenza del

personale ATA e del DSGA sul posto di lavoro. Per tali attività improcrastinabili sarà fatta convocazione ufficiale da parte del Dirigente Scolastico e il DSGA provvederà ad organizzare il servizio nel rispetto delle misure igienico-sanitarie del Ministero della Salute. La reperibilità deve essere garantita quotidianamente, secondo il proprio orario di lavoro e nel rispetto del diritto alla disconnessione.

Art. 11 – Ricevimento del pubblico

E' sospeso il servizio di ricevimento del pubblico fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; rimangono attivi il servizio telematico e tutte le altre forme di consulenza a distanza. Sul sito web dell'istituzione scolastica verrà reso noto il numero telefonico e l'indirizzo e-mail attraverso i quali l'utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.

Art. 12– Didattica a distanza

E' estesa a tutto il periodo di durata dell'emergenza la didattica a distanza asincrona mediante utilizzo della piattaforma ARGO o mediante piattaforme ministeriali e sincrona mediante piattaforme di videoconferenza.

Art.13 – Attività collegiali

Tutte le altre attività che impegnano collegialmente il personale saranno effettuate mediante piattaforme telematiche in modalità sincrona o in modalità asincrona, ove strettamente necessarie.

Le presenti disposizioni sono in vigore a partire dalla data odierna e rimangono valide fino al 3 aprile 2020, le stesse potranno subire modifiche e/o integrazioni in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

L'atto è reso noto attraverso il sito web della Scuola e trasmesso a tutte le categorie in indirizzo.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa ANGELA CORSO

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*